

STATUTO

Associazione Italiana Blockchain, Imprese ed Enti (ETS)

CAP. 1 – ASSOCIAZIONE

È costituita, fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l’Associazione italiana denominata: “ASSOCIAZIONE BLOCKCHAIN, IMPRESE ED ENTI ETS”. Potrà anche essere utilizzata, più brevemente, la sigla: ABIE o A.B.I.E., con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata.

L’Associazione non persegue scopi di lucro. All’Associazione possono aderire **Persone Fisiche e Giuridiche (Società, Amministrazioni, Enti ecc.)** interessate e attive nello sviluppo delle tecnologie **Blockchain e Distributed Ledger** e nei loro impieghi nei diversi ambiti imprenditoriali e amministrativi.

L’Associazione ha come scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- **promuovere lo sviluppo** delle tecnologie Blockchain e Distributed Ledger e il relativo **impiego** nei diversi settori e ambiti della Società Italiana (Industria 4.0, IoT, Supply Chain, Identity Management, KYC, AML, Finanza, Sanità, Contenuti Digitali, E-Voting, Logistica, Certificazione, Diritto d’Autore, Privacy). Diffusione da perseguire secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e non distorsione della concorrenza, anche contribuendo all’eliminazione delle barriere che ne ostacolano la crescita;
- **sostenere, organizzare e partecipare** a progetti di **ricerca** e di **sviluppo**, ad attività di **formazione**, a centri di attività di coordinamento e di documentazione, a conferenze e iniziative settoriali. Tale sostegno può essere anche economico, fermo restando per l’Associazione la peculiarità della mancanza di scopi di lucro;
- **presidiare e contribuire** allo sviluppo **normativo e regolatorio**, italiano e internazionale; **esprimere posizioni** e proposte nella redazione della normativa e della regolamentazione; garantire la diffusione della regolamentazione agli associati; partecipare a seminari, incontri ed audizioni, anche presso Autorità Italiane ed Estere relative alla standardizzazione tecnologica, alla regolamentazione di impiego ecc.;
- **rappresentare** gli associati presso autorità, enti e istituzioni;
- **garantire il coordinamento** con associazioni analoghe, anche di altri Paesi, e la relativa collaborazione, anche mediante la partecipazione in esse;
- contribuire a definire **regole di comportamento etico e sostenibile** nell’impiego e nella gestione delle tecnologie;
- **favorire l’accesso** alle tecnologie Blockchain e Distributed Ledger alle medie e piccole Imprese;
- svolgere ogni altro compito e/o ruolo affidato all’Associazione dall’Assemblea.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Patrimonio e reddito

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all'art. 1.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Le entrate redditi dell'Associazione sono costituiti da: a) le rendite sul patrimonio; b) i contributi Sociali/Quote Associative; c) i proventi netti delle sue pubblicazioni o manifestazioni; d) contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, depositi in favore dell'Associazione; e) ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo Sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

3. Sede dell'Associazione

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma.

CAP. 2 – SOCI

4. Membri dell'Associazione

I Soci (denominati anche "Associati") diversi dalle persone fisiche, indicheranno il nominativo del loro rappresentante che gestirà per loro conto i rapporti con l'Associazione e che, a scelta del Socio e sempre previa comunicazione scritta, potrà essere sostituito da altro.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

I Soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:

a) Soci Fondatori

sono così qualificati i Soci con diritto di voto ai sensi del presente statuto che hanno contribuito alla costituzione di ABIE.

b) Soci Ordinari

sono così qualificati i Soci con diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

5. Ammissione dei Soci – Quote associative

Per far parte dell'Associazione è necessario rivolgere domanda di adesione anche via email all'Associazione, corredata da un profilo personale o aziendale, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente farà circolare la proposta di ammissione per le vie brevi (anche via email) all'interno del Consiglio direttivo il quale, dopo aver verificato l'assenza di motivi di incompatibilità e di non onorabilità dell'aspirante Associato, delibererà in merito all'ammissione del nuovo Associato entro un massimo di 15 (quindici) giorni, anche con semplice risposta alla proposta ricevuta via email dal Presidente. Trascorsi il limite temporale stabilito, varrà la regola del silenzio/assenso.

Il nuovo Associato, in qualsiasi momento avvenga la sua ammissione, dovrà corrispondere il rateo mensile della quota associativa per l'anno in corso. La quota associativa di ciascun anno viene definita dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno precedente, e deve essere corrisposta

da tutti i Soci entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Le quote e i contributi non sono trasmissibili, né soggetti a rivalutazione.

6. Diritti e doveri dei Soci

Fatto salvo il diritto del Consiglio Direttivo di mantenere alcune informazioni riservate ai Soci, tutti i Soci che siano in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto a:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alle adunanze e manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall'Associazione.

Dovere dei Soci è osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e tutte le eventuali disposizioni che gli organi di ABIE dovessero emettere per disciplinare le attività dell'Associazione;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I Soci non in regola con i versamenti della quota associativa non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali fatti salvi gli ulteriori provvedimenti interdittori eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo.

7. Recesso dei Soci

Il Socio che vuole recedere dall'Associazione deve comunicarlo, per iscritto via email all'indirizzo specificato, al Presidente dell'Associazione entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.

Il recesso è efficace dal primo giorno dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere esercitato dal Socio che non sia in regola con il versamento delle quote associative e comunque lo stesso sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all'Associazione.

8. Esclusione dei Soci

I Soci possono essere esclusi per morosità o indegnità rispetto ai fini perseguiti dall'Associazione previsti dal presente Statuto.

- La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
- L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, L'esclusione viene deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo, previo esame delle difese scritte che il Socio deve far pervenire al Consiglio Direttivo su invito di tale organo. L'esclusione del Socio decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di esclusione inviata dal Presidente, per conto del Consiglio Direttivo.

CAP. 3 – ORGANI

9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti, se nominati.

10. Assemblea Generale – Composizione

L'Assemblea generale è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

11. Assemblea Generale – Convocazione

L'Assemblea Generale è indetta, in via ordinaria, dal Presidente, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale può essere indetta, in via straordinaria, dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo ed dell'ordine del giorno della riunione tanto in prima quanto in seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato a tutti gli associati, con un preavviso di almeno 10 giorni, presso i recapiti di posta elettronica certificata e non comunicati dagli associati stessi all'Associazione.

12. Assemblea generale – Validità

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto richieda una maggioranza più elevata.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Generale si tengano online per tele e/o video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

– vengano indicati nell’avviso di convocazione il sistema online (Skype, Hangout, e/o altro mezzo di videoconferenza), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

13. Assemblea Generale – Compiti

L’Assemblea Generale:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 14;
- può eleggere i due Revisori dei conti e i due supplenti ai sensi dell’art. 9;
- formula le direttive per l’attività dell’Associazione;
- delibera le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
- procede all’esame ed all’approvazione del rendiconto annuale di gestione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea.

14. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente, scelto tra i Consiglieri;
- da un numero di componenti variabile da 7 (sette) a 15 (quindici), eletti dall’Assemblea Generale, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica due anni e potranno essere riconfermati.

15. Consiglio Direttivo – Compiti

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi Sociali.

Il Consiglio dovrà:

- presentare all’Assemblea il rendiconto annuale di gestione;
- nominare il Presidente;
- nominare fino a due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;
- vigilare sull’osservanza dello Statuto Sociale;
- adempiere agli altri compiti stabiliti dallo Statuto;
- definire la costituzione di Comitati Operativi (Comitati Tecnico/Scientifici, Gruppi di Lavoro Interni, Comitati Legal Affairs ecc.) per la gestione di attività legate alle finalità dell’Associazione;
- deliberare sulle operazioni e sugli atti di straordinaria amministrazione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Generale.

16. Consiglio Direttivo – Composizione

La composizione del Consiglio Direttivo è la seguente:

- **il Presidente;**
- **il/i Vice-Presidente/i;**
- **i Consiglieri.**

Gli incarichi di **Segretario e Tesoriere** dell’Associazione possono essere conferiti anche a non Consiglieri ed alla stessa persona. Qualora non rivestano la carica di Consigliere, il Segretario ed il Tesoriere possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente:

ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell’Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l’esecuzione delle delibere

del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Il Presidente rimarrà in carica due anni (mandato) e non potrà essere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente sarà scelto fra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il/i Vice-Presidente/i:

sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti quando questi è assente o indisponibile o per delega dello stesso Presidente.

Il Segretario:

- coadiuva il Presidente o il/i Vice-Presidente/i nell'adempimento compiti e opera in aderenza a quanto disposto nell'attuazione delle deliberazioni dei quest'organo;
- cura l'invio ai Soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell'Associazione e compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- provvede alla tenuta del libro dei Soci;
- organizza le manifestazioni di carattere generale e le partecipazioni alle manifestazioni di interesse dell'Associazione.

Il Tesoriere:

ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; cura gli adempimenti a ciò connessi. Congiuntamente col Presidente, ha la gestione, dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuare prelievi e versamenti, di emissione assegni, di effettuazione pagamenti.

17. Consiglio Direttivo – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga utile; di ogni seduta è redatto, a cura del Presidente e del Segretario, processo verbale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su iniziativa di almeno 1/3 dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, ovvero 2 (due) nei casi di urgenza, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

18. Consiglio Direttivo – Validità

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti validi espressi.

19. Revisori dei Conti

I revisori dei conti se nominati:

- vigilano sulla regolare tenuta della contabilità Sociale;
 - certificano la rispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge;
 - presentano all'Assemblea Generale un rapporto scritto sulla contabilità Sociale.
- Essi vengono eletti dall'Assemblea Generale in numero di due, assieme a due supplenti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

20. Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

21. Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità _____Sito WEB

CAP. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

22. Maggioranza

Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, non computando i voti nulli o non espressi.

23. Validità delle delibere

Quando non diversamente prescritto le deliberazioni sono valide quando raggiungono la maggioranza semplice.

24. Nomina delle cariche

Tutte le cariche Sociali possono essere coperte da legali rappresentanti dei Soci fondatori e ordinari, o da rappresentanti da questi espressi con delega scritta all'Associazione; qualora venga meno la delega del Socio, l'ex delegato decadrà anche dalle cariche in Associazione. I mandati in Associazione hanno durata biennale come stabilito anche nel precedente articolo 14). I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi mandati. Ogni membro eletto che per qualsiasi motivo cessa dalla carica sarà sostituito, fino ad esaurimento dell'elenco, dal primo dei non eletti; il mandato sostitutivo avrà la medesima scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito.

25. Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro Socio avente diritto al voto, con delega scritta. Un Socio può essere portatore di non più di una delega.

26. Verbali

Delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali, anche in formato digitali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

27. Modificazioni dello Statuto

Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al voto dell'Assemblea Generale. Per la approvazione della proposta di modifica e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto.

28. Finanziamento ed esercizio finanziario.

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le rendite di cui all'art. 2. L'esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed un Bilancio Preventivo per l'approvazione.

L'Assemblea Generale dovrà essere convocata per l'approvazione entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio.

I Soci potranno prendere visione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo presso il sito internet dell'Associazione o facendone richiesta al Segretario dell'Associazione o al Tesoriere.

29. Autonomia Patrimoniale

Il patrimonio di ABIE risponde solo delle obbligazioni assunte dall'Associazione stessa, ferma restando la responsabilità di legge.

30. Modalità per lo scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione dell'Assemblea Generale e riportare la maggioranza assoluta del numero di Soci aventi diritto al voto. Il relativo verbale assembleare sarà redatto da notaio.

La proposta di scioglimento può essere avanzata: 1. dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso; 2. dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

31. Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra alcuno di essi e l'Associazione, in merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

32. Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile* e dalle vigenti disposizioni di legge.